

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Lo scadenziario di Luglio 2017**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di luglio 2017** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

### **Le scadenze di Luglio 2017**

| <b>Scadenza</b> | <b>Tributo/Contributo</b>      | <b>Soggetto obbligato</b>   | <b>Adempimento</b>  |
|-----------------|--------------------------------|---|---|
| <b>1 Sabato</b> | IVA                            | Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 | Termine iniziale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile giugno |
| <b>1 Sabato</b> | Prelievo erariale unico (PREU) | Concessionari titolari delle autorizzazioni per   | Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun  |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
|                    |   | gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica   | apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente   |
| <b>3 Lunedì</b>    | Prelievo erariale unico (PREU)                    | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica                       | Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente  |
| <b>5 Mercoledì</b> | Imposta sugli intrattenimenti ed IVA              | Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare | Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di giugno  |
| <b>7 Venerdì</b>   | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (esclusi i collaboratori coordinati e continuativi)                                    | Presentazione al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2017, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del modello 730/2017, avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello 730/2017 "ordinario" già compilato;</li> <li>➤ della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e</li> </ul> |

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
|                  |   |  | del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1)   |
| <b>7 Venerdì</b> | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente | Presentazione ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del modello 730/2017 avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello 730/2017 "ordinario";</li> <li>➤ della relativa documentazione, ai fini del rilascio del visto di conformità;</li> <li>➤ della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li> </ul> Il modello 730/2017 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli |
| <b>7 Venerdì</b> | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, CAF-dipendenti e professionisti abilitati                                     | Termine per consegnare al contribuente la copia del modello 730/2017 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). La consegna deve comunque avvenire prima della trasmissione telematica della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2017 possono completare l'attività di consegna e di invio entro il 24.7.2017  |
| <b>7 Venerdì</b> | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta  | Termine per la trasmissione telematica diretta all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dei modelli 730/2017 elaborati;</li> <li>➤ della comunicazione dei relativi risultati contabili (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in</li> </ul>   |

|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
|                  |   |  | <p>capo al contribuente.</p> <p>Le buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) non possono essere trasmesse direttamente ma devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale</p>   |
| <b>7 Venerdì</b> | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta  | Termine per la consegna ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o alle Poste delle sole buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1), se si trasmettono direttamente i modelli 730/2017 in via telematica   |
| <b>7 Venerdì</b> | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta  | Termine per la consegna ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica dei modelli 730/2017 elaborati, dei relativi modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli e delle buste con le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1), se non si provvede direttamente alla loro trasmissione in via telematica |
| <b>7 Venerdì</b> | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni incaricati dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta | Termine per la trasmissione in via telematica dei modelli 730/2017, unitamente ai relativi modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli, ricevuti dai sostituti d'imposta   |
| <b>7 Venerdì</b> | IRPEF, relative                                   | CAF-dipendenti e   | Trasmissione telematica all'Agenzia delle  |

|                  |                                   |  |  |
|------------------|-----------------------------------|--|--|
|                  | addizionali e imposte sostitutive | professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale                       | <p>Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dei modelli 730/2017 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>➤ della comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2017 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2017 possono completare l'attività di invio entro il 24.7.2017</p> |
| <b>10 Lunedì</b> | Contributi INPS                   | Datori di lavoro domestico   | Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno  |
| <b>10 Lunedì</b> | Contributo biennale di revisione  | Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso | Versamento del contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" dovuto per il biennio 2017-2018  |
| <b>15 Sabato</b> | IVA                               | Soggetti con partita IVA   | <p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>➤ alle prestazioni di servizi individuabili</li> </ul>  |

|                  |     |  |  |
|------------------|-----|--|--|
|                  |     |  | <p>attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✎ alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>✎ alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>✎ alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni</p> |
| <b>15 Sabato</b> | IVA | Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari | Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese   |
| <b>15 Sabato</b> | IVA | Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari | I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente  |
| <b>15 Sabato</b> | IVA | Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari | I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale,   |

|                  |                       |   |  |
|------------------|-----------------------|---|--|
|                  |                       |   | devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente   |
| <b>15 Sabato</b> | IVA                   | Soggetti con partita IVA  | Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale  |
| <b>15 Sabato</b> | IVA                   | Soggetti con partita IVA  | Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.<br>Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>➤ l'imponibile complessivo;</li> <li>➤ l'IVA distinta per aliquota</li> </ul> |
| <b>15 Sabato</b> | Imposte dirette e IVA | Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi  | Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione  |
| <b>15 Sabato</b> | IRES, IRAP e IVA      | Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro loco che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. | Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere  |

|                  |   |   |  |
|------------------|---|---|--|
|                  |   | 16.12.91 n. 398   | <p>distintamente annotati nel prospetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>➤ le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>➤ le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.</li> </ul> |
| <b>15 Sabato</b> | IRES, IRAP e IVA  | Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR | <p>Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>➤ ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97. Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso</li> </ul>   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive, IVA studi di settore, contributi INPS | Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno   | Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi   |
| <b>17 Lunedì</b> | IMU   | Soggetti passivi  | Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2017, la cui scadenza del termine era il 16.6.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali  |
| <b>17 Lunedì</b> | TASI  | Soggetti passivi  | Regolarizzazione degli omessi,   |



|                  |                              |  |  |
|------------------|------------------------------|--|--|
|                  |                              |  | insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto TASI dovuto per il 2017, la cui scadenza del termine era il 16.6.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali  |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributi INPS              | Datori di lavoro   | Versamento dei contributi relativi al mese precedente  |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributi INPS              | Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri  | Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2017  |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi  | Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente   |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio   | Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio | Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente   |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali   | Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente  |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributo INPS ex           | Associanti che   | Versamento del contributo INPS sugli   |

|                  |                              |  |   |
|------------------|------------------------------|--|---|
|                  | L. 335/95                    | hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro | utili erogati nel mese precedente   |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributo INPS ex L. 335/95 | Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali                  | Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite |
| <b>17 Lunedì</b> | Contributi ENPALS            | Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport              | Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF                        | Sostituti d'imposta  | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 18.4.2017, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali     |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF                        | Sostituti d'imposta  | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali     |
| <b>17 Lunedì</b> | Addizionale regionale IRPEF  | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati        | Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati   |
| <b>17 Lunedì</b> | Addizionale regionale IRPEF  | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro                                | Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei  |

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
|                  |  | dipendente e assimilati   | rapporti di lavoro dipendente e assimilati   |
| <b>17 Lunedì</b> | Addizionale comunale IRPEF                               | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati   |
| <b>17 Lunedì</b> | Addizionale comunale IRPEF                               | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati   |
| <b>17 Lunedì</b> | Addizionale comunale IRPEF                               | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati | Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF  | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente              | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)  |
| <b>17 Lunedì</b> | Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10% | Datori di lavoro del settore privato  | Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF  | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente   | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente  |
| <b>17 Lunedì</b> | Addizionale del 10%                                      | Soggetti operanti nel settore finanziario                                       | Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte  |

|                  |       |  |  |
|------------------|-------|--|--|
|                  |       |  | fissa della retribuzione   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF | Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi            | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi – effettuate nell'esercizio di impresa; – oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni                                  | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi      | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).  |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi                                    | Versamento delle ritenute alla fonte:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;</li> <li>➤ corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente</li> </ul>   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF | Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per                                 | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e   |

|                  |              |   |  |
|------------------|--------------|---|--|
|                  |              | avviamento e contributi                               | sui contributi degli enti pubblici   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF        | Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite   |
| <b>17 Lunedì</b> | IRPEF e IRES | Banche e Poste  | Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta   |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA          | Soggetti con partita IVA - Regime mensile             | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo, la cui scadenza del termine era il 18.4.2017, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali   |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA          | Soggetti con partita IVA - Regime mensile             | Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2017, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali   |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA          | Soggetti con partita IVA - Regime mensile             | Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito.<br>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA          | Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che      | Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito, facendo riferimento all'imposta  |

|                  |                                  |  |   |
|------------------|----------------------------------|--|---|
|                  |                                  | affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate             | divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA                              | Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" | Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente  |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA                              | Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario  | Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente   |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA                              | Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo                         | Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi   |
| <b>17 Lunedì</b> | IVA                              | Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno                        | Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi  |
| <b>17 Lunedì</b> | Imposta sugli intrattenimenti    | Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo   | Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente  |
| <b>17 Lunedì</b> | Imposta sugli intrattenimenti ed | Gestori di apparecchi da   | Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in  |

|                   |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
|                   | IVA  | divertimento e intrattenimento   | relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno.   |
| <b>17 Lunedì</b>  | Imposta di bollo speciale                                      | Intermediari finanziari  | Versamento dell'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo                                 |
| <b>17 Lunedì</b>  | Imposta sostitutiva sui capital gain                           | Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari  | Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".  |
| <b>17 Lunedì</b>  | Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain | Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari   | Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente  |
| <b>17 Lunedì</b>  | Tobin tax  | Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti | Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente |
| <b>17 Lunedì</b>  | Tobin tax  | Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti | Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente  |
| <b>20 Giovedì</b> | IVA  | Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea,  | Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici resi a  |

|                   |                  |  |  |
|-------------------|------------------|--|--|
|                   |                  | identificati in Italia   | committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, in relazione al trimestre solare precedente, e versamento della relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni  |
| <b>20 Giovedì</b> | IVA              | Soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia  | Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea, in relazione al trimestre solare precedente, e versamento della relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni |
| <b>20 Giovedì</b> | IRPEF e IRES     | Fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati   | Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state effettuate nel trimestre aprile-giugno   |
| <b>20 Giovedì</b> | IRES             | Associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali | Termine iniziale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso  |
| <b>20 Giovedì</b> | Contributo CONAI | Produttori di imballaggi o di  | Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al  |



|                   |                  |  |                          |   |
|-------------------|------------------|--|--------------------------|---|
|                   |                  | materiali<br>imballaggi<br>Importatori                             | di<br>-                  | <p>Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 1.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 50,00 euro per singolo materiale ovvero 100,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI</p> |
| <b>20 Giovedì</b> | Contributo CONAI | Produttori<br>imballaggi<br>materiali<br>imballaggi<br>Importatori | di<br>o<br>di<br>di<br>- | <p>Liquidazione del contributo dovuto per il trimestre precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni. La dichiarazione trimestrale può essere presentata se il contributo annuo dovuto non supera i 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate); se tale importo non supera i 1.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 50,00 euro per singolo materiale ovvero 100,00</p>   |

|                  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  |   |   | euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni. Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.   |
| <b>22 Sabato</b> | Prelievo erariale unico (PREU)                    | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Versamento a saldo per il periodo contabile maggio-giugno. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi   |
| <b>22 Sabato</b> | Canone di concessione                             | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile maggio giugno  |
| <b>24 Lunedì</b> | IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive | Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente          | Presentazione diretta in via telematica all'Agenzia delle Entrate, avvalendosi della dichiarazione precompilata, del modello 730/2017, unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Il modello 730/2017 può essere presentato direttamente anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ in forma congiunta;</li> <li>➤ in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli</li> </ul> |
|                  | IRPEF, relative                                   | CAF-dipendenti e  | Termine per completare:   |

|                   |                                   |  |   |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|
|                   | addizionali e imposte sostitutive | professionisti che entro il 7 luglio hanno inviato almeno l'80% dei modelli 730/2017   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>➤ la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2017 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>➤ la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2017 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente</li> </ul> |
| <b>25 Martedì</b> | IVA                               | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie  | Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno  |
| <b>25 Martedì</b> | IVA                               | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie  | Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile giugno   |
| <b>25 Martedì</b> | IVA                               | Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT | Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi  |
| <b>25 Martedì</b> | Contributi ENPAIA                 | Datori di lavoro agricolo  | Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa   |

|                   |                                     |   |  |
|-------------------|-------------------------------------|---|--|
|                   |                                     |   | denuncia   |
| <b>28 Venerdì</b> | Prelievo erariale unico (PREU)      | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Primo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile  |
| <b>29 Sabato</b>  | Imposte dirette                     | Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno  | Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese   |
| <b>31 Lunedì</b>  | Tributi, contributi e altre entrate | Soggetti che hanno presentato la domanda di "rottamazione delle cartelle"   | Termine per il versamento del totale o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, secondo quanto comunicato dall'Agente della Riscossione, salvo diversa scadenza stabilita dallo stesso   |
|                   | Imposte dirette, IVIE e IVAFE       | Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate   | Termine per presentare l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria internazionale (c.d. "voluntary disclosure estera"), se non presentata in precedenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>✎ per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30.9.2016;</li> <li>✎ esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato. La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza e della</li> </ul> |

|  |   |                     |  |
|--|---|---------------------|--|
|  |   |                     | <p>relativa documentazione a supporto deve essere effettuata entro il 30.9.2017.</p> <p>Entro il 30.9.2017 è inoltre possibile integrare l'istanza già presentata</p>  |
|  | Imposte dirette, IRAP e IVA                                 | Contribuenti        | <p>Termine per presentare l'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria nazionale (c.d. "voluntary disclosure interna"), se non presentata in precedenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30.9.2016, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;</li> <li>➤ esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato.</li> </ul> <p>La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione a supporto deve essere effettuata entro il 30.9.2017. Entro il 30.9.2017 è inoltre possibile integrare l'istanza già presentata</p> |
|  | Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive | Sostituti d'imposta | <p>Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, le "Certificazioni Uniche 2017", relative al 2016, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle certificazioni</p>   |

|  |                 |  |   |
|--|-----------------|--|---|
|  |                 |  | <p>riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li> <li>➤ le provvigioni;</li> <li>➤ i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto</li> </ul>   |
|  | Imposte dirette | Sostituti d'imposta  | Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2017 (eventualmente suddiviso in due parti)  |
|  | Imposte dirette | Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro) | Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modelli 770/2017).   |
|  | Imposte dirette | Sostituti d'imposta  | <p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'infedele presentazione del modello 770/2016 Semplificato relativo al 2015;</li> <li>➤ l'omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nel 2016;</li> <li>➤ l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi</li> </ul> |

|  |                 |                     |   |
|--|-----------------|---------------------|---|
|  |                 |                     | <p>diversi.</p> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>➤ nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il versamento delle ritenute non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>➤ la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative</li> </ul>  |
|  | Imposte dirette | Sostituti d'imposta | <p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'infedele presentazione del modello 770/2016 Ordinario relativo al 2015;</li> <li>➤ l'omessa effettuazione delle ritenute o l'omessa applicazione delle imposte sostitutive relative a redditi di capitale e redditi diversi corrisposti (o maturati) nel 2016, nonché a contributi, premi e vincite, ecc.;</li> <li>➤ l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate nel 2016.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nell'anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>➤ nelle annualità antecedenti, con</li> </ul> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <p>riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</p> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>➤ la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul> |
|  | IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017   |
|  | IVA  | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di   | Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dal modello IVA 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017  |



|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
|  |                                     | legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione   |  |
|  | IVA                                 | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, senza la maggiorazione dello 0,4%3 |
|  | Diritto annuale Camere di Commercio | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2017, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2017 in seconda convocazione                                 | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%                      |
|  | IRPEF, relative                     | Sostituti d'imposta   | Termine per trattenere dagli emolumenti  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>addizionali e imposte sostitutive</p>                 |   | <p>di competenza del mese di luglio, corrisposti a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (modello 730/2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il saldo dell'IRPEF dovuta per il 2016;</li> <li>➤ l'eventuale prima rata dell'IRPEF dovuta in acconto per il 2017;</li> <li>➤ l'addizionale regionale e comunale IRPEF ancora dovuta per il 2016;</li> <li>➤ l'eventuale acconto dell'addizionale comunale IRPEF per il 2017;</li> <li>➤ il saldo della "cedolare secca sulle locazioni" dovuto per il 2016 e l'eventuale prima rata dovuta in acconto per il 2017;</li> <li>➤ le altre somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>I versamenti a saldo e in acconto dovuti possono essere rateizzati. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua verrà trattenuta nei mesi successivi, applicando la prevista maggiorazione. Entro il termine in esame vanno anche effettuati gli eventuali rimborsi d'imposta risultanti dal modello 730-3. Se gli emolumenti di competenza di luglio vengono pagati ad agosto, le trattenute o i rimborsi devono avvenire in tale mese</p> |
|  | <p>IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive</p> | <p>Intermediari abilitati alla trasmissione telematica incaricati</p> | <p>Termine per la trasmissione in via telematica delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1),</p>   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   | dai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta               | ricevute dai sostituti d'imposta entro il 7.7.2017  |
|  | IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Persone fisiche   | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per il 2017 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo);</li> <li>➤ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive).</li> </ul> |
|  | Cedolare secca sulle locazioni                          | Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo                          | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017   |
|  | Imposta sostitutiva del 5%                              | Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"          | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017   |
|  | Imposta sostitutiva del 15% o 5%                        | Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario               | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017   |
|  | Contributo di solidarietà del 3%                        | Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi | Versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, con la maggiorazione dello 0,4%  |
|  | IVIE  | Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero                  | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 delle imposte patrimoniali dovute   |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | IVA FE                                   | Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero   | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017 delle imposte patrimoniali dovute  |
|  | Contributi INPS artigiani e commercianti | Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS        | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso</li> </ul>                                      |
|  | Contributo INPS ex L. 335/95             | Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95          | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 24% o 27,72%);</li> <li>➤ primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente</li> </ul> |
|  | IRAP, imposte sostitutive e addizionali  | Società di persone e soggetti equiparati                                  | Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ del saldo IRAP per l'anno 2016 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2017;</li> <li>➤ di altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)</li> </ul>  |
|  | IVA                                      | Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati | Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dal modello IVA 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | (fino al 30.6.2017) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2017 - 31.7.2017  |
|  | IVA  | Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore  | Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,4%  |
|  | Diritto annuale Camere di Commercio                    | Imprese individuali e società di persone   | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%  |
|  | IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017 o che avrebbero dovuto approvarlo | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017   |
|  | IVA  | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017 o che avrebbero dovuto approvarlo | Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dal modello IVA 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017 (fino al 30.6.2017) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2017 - 31.7.20 |
|  | IVA  | Soggetti IRES con periodo d'imposta  | Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017 o che avrebbero dovuto approvarlo, soggetti agli studi di settore     | l'adeguamento agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,4%   |
|  | Diritto annuale Camere di Commercio                    | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2017 o che avrebbero dovuto approvarlo | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%  |
|  | IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto   | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2016 o in acconto per il 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017.  |
|  | IVA  | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto   | Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2016, risultante dal modello IVA 2017, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2017 (fino al 30.6.2017) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2017 - 31.7.2017 |
|  | IVA  | Soggetti IRES con periodo d'imposta  | Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale   |

|  |                                     |   |   |
|--|-------------------------------------|---|---|
|  |                                     | coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore  | maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,4%  |
|  | Diritto annuale Camere di Commercio | Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto                                      | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4%   |
|  | IRPEF                               | Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES, che versano il saldo entro il 31 luglio   | Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>➤ le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>                                |
|  | IRPEF o IRES                        | Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31 luglio versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia | Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>➤ unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata</li> </ul> |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS | Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno | Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi  |
|  | IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS | Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 31 luglio | Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi  |
|  | Accise   | Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi                  | Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprile giugno. Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita dichiarazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, contenente i dati relativi ai veicoli, quelli dei rifornimenti di gasolio effettuati e le modalità di fruizione del credito (compensazione o rimborso) |
|  | Canone RAI   | Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età                                    | Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso   |
|  | Canone RAI   | Persone fisiche   | Termine per il pagamento della seconda rata semestrale, ovvero della terza rata trimestrale, del canone RAI relativo al 2017, mediante il modello F24, nei casi in cui:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle</li> </ul>   |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>tipologie con addebito in fattura;</p> <p>➤ oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale</p> |
|  | IRPEF                                  | Fondi sanitari integrativi ed enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale | Termine per presentare al Ministero della salute, in via telematica, la domanda di rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari  |
|  | IRPEF e IRES                           | Preponenti di agenti e rappresentanti  | <p>Termine per:</p> <p>➤ consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno;</p> <p>➤ pagare le suddette provvigioni</p>                             |
|  | Contributi previdenziali e premi INAIL | Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione   | Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un          |
|  | Contributi INPS                        | Datori di lavoro   | Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente      |
|  | Contributi INPS                        | Datori di lavoro agricolo  | Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato (modello DMAG), relativa al trimestre aprile giugno    |
|  | Contributo INPS ex                     | Committenti e  | Termine per effettuare la trasmissione  |

|  |                       |  |  |
|--|-----------------------|--|--|
|  | L. 335/95             | associanti in partecipazione   | telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>➤ lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>➤ venditori a domicilio;</li> <li>➤ associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>➤ altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95</li> </ul> |
|  | Contributi ENPALS     | Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport                  | Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"  |
|  | Imposte dirette e IVA | Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari | Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>➤ consegnate nel mese precedente</li> </ul>  |
|  | IRPEF e IRES          | Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente   |
|  | IRPEF e IRES          | Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari            | Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese  |

|  |                             |                         |  |
|--|-----------------------------|-------------------------|--|
|  |                             | finanziari              | <p>precedente, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>➤ qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono</li> </ul>   |
|  | IRPEF e IRES                | Intermediari finanziari | <p>Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), ai fini del c.d. "monitoraggio fiscale esterno", dei dati relativi all'anno precedente riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;</li> <li>➤ di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata</li> </ul> |
|  | Imposta di registro         | Locatore/locatario      | <p>Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio</p>   |
|  | Imposta sulle assicurazioni | Assicuratori            | <p>Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno, nonché di eventuali conguagli</p>   |

|  |     |   |   |
|--|-----|---|---|
|  |     |   | dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio   |
|  | IVA | Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 | Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno.  |
|  | IVA | Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati  | Termine per:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>➤ presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata</li> </ul> |
|  | IVA | Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese   | Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile   |
|  | IVA | Soggetti con partita IVA  | Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente  |
|  | IVA | Soggetti con partita IVA con sedi secondarie  | Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie  |

|  |                                |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|
|  |                                |   | (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente   |
|  | Antiriciclaggio                | Soggetti che effettuano operazioni in oro   | Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>➤ esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF</li> </ul> |
|  | Prelievo erariale unico (PREU) | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile maggio-giugno   |
|  | Prelievo erariale unico (PREU) | Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica | Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà   |
|  | Contributo Antitrust           | Società di capitali e cooperative, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro   | Termine per il versamento del contributo per la copertura dell'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno in corso   |
|  | Contributo di vigilanza        | Imprese di assicurazione e di riassicurazione   | Termine per:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ effettuare il versamento all'IVASS del saldo del contributo di vigilanza dovuto per l'anno in corso;</li> <li>➤ inviare all'IVASS, mediante posta elettronica, l'apposita</li> </ul>   |

|  |  |  |                                 |            |    |
|--|--|--|---------------------------------|------------|----|
|  |  |  | autocertificazione<br>pagamento | attestante | il |
|--|--|--|---------------------------------|------------|----|

Come sempre, si ricorda che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**